

Giovedì 15/02/2024 • 06:00

**FISCO** **DALLA COMMISSIONE UE**

## Informazioni doganali: novità su scambio e archiviazione

Pubblicate in **Gazzetta Ufficiale dell'UE** rilevanti novità in materia di scambio e archiviazione delle **informazioni doganali**. Con i Regolamenti UE 249/2024 e 250/2024, la **Commissione UE** aggiorna i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, assicurando una migliore armonizzazione nell'archiviazione e nello scambio delle informazioni tra **autorità doganali** e operatori.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di **Tatiana Salvi** - Studio legale Armella & Associati

### Dati e informazioni doganali: obiettivo armonizzazione

Aggiornati i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le domande e le decisioni doganali.

È questa la novità introdotta dalla **Commissione europea**, con il Regolamento UE 30 novembre 2023, n. 249 e il Regolamento UE 10 gennaio 2024, n. 250, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 12 febbraio 2024.

Con tali regolamenti, la Commissione interviene sulle modalità di gestione delle **informazioni doganali**, nella prospettiva di fornire un aggiornamento di ampio respiro.

L'obiettivo è assicurare una maggiore armonizzazione in relazione a tutte le informazioni destinate ai sistemi elettronici utilizzati dalle autorità doganali europee, come il **sistema delle decisioni doganali** (Customs Decision System, CDS) e il sistema di gestione delle garanzie (GUM).

Nello specifico, il Reg. UE n. 2024/250, modifica gli allegati A, B e 12-01 del regolamento di esecuzione del **Codice doganale dell'Unione europea** (Reg. UE 2447/2015), mentre il Reg. UE n. 249/2024 aggiorna i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di determinate informazioni in ambito doganale, contenute nell'allegato A del regolamento delegato del Codice doganale europeo (Reg. UE 2446/2015).

### Scambio a archiviazione dei dati armonizzati in tutta l'UE

I regolamenti in commento aggiornano i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'**archiviazione di informazioni**, con l'obiettivo di assicurare una maggiore armonizzazione nei rapporti tra le diverse amministrazioni doganali degli Stati membri UE e nei rapporti tra queste ultime e gli operatori.

Come rilevato dalla Commissione, infatti, tali modifiche sono necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, per le notifiche e per la prova della posizione doganale delle merci unionali.

La Commissione europea ha ritenuto necessario integrare anche le informazioni raccolte per la **registrazione degli operatori economici** di Paesi terzi che hanno una **stabile organizzazione** nel territorio doganale dell'Unione europea.

### Quando entreranno in vigore i nuovi codici e formati

Le modifiche introdotte dai regolamenti in commento avranno un impatto significativo sui **sistemi elettronici**. Secondo la Commissione europea, è necessario, pertanto, rinviare l'applicazione di alcune novità, per concedere a tutte le autorità degli Stati membri UE e agli operatori economici un periodo di tempo sufficiente ad adeguare i loro sistemi elettronici. Sia gli operatori che le **Dogane** UE dovranno conformarsi, infatti, alle modifiche apportate ai codici e ai formati dei requisiti comuni richiesti in materia di dati. Alcune di queste modifiche sono già state prese in considerazione nell'attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora stati programmati.

Gli Stati membri e gli operatori economici avranno bisogno di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti.

Se alcune modifiche entreranno in vigore già dal 3 marzo 2024, per le modifiche più significative occorrerà attendere fino a quattro anni.

## I requisiti comuni per domande e decisioni: le novità del Reg. UE 249/2024

Il Reg. UE n. 249/2024 inserisce nel regolamento delegato del **Codice doganale** (Reg. UE 2446/2015) nuovi codici e formati relativi alle **Informazioni vincolanti** in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD).

Com'è noto, l'informazione vincolante rappresenta un parere ufficiale, rilasciato dalla Dogana, su richiesta dell'operatore (art. 33 e ss. Cdu, Reg. UE 952/2013). Accanto alle tradizionali Informazioni vincolanti sull'origine (IVO) e Informazioni tariffarie vincolanti (ITVD), la Commissione europea introdurrà anche il nuovo strumento delle IVVD. Per assicurare che tutti i **sistemi elettronici UE** prevedano dati uniformi, la Commissione europea ha già inserito queste nuove Informazioni vincolanti sul valore all'interno del regolamento delegato.

I codici e i formati individuati dalla **Commissione europea** svolgono un ruolo fondamentale in materia di Informazioni vincolanti. Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un'informazione necessita di un'attenta ponderazione da parte dell'istante, dal momento che, una volta emessa, la richiesta non può essere revocata né può essere modificata dall'operatore. Sul punto, occorre precisare anche che l'autorità doganale ha il potere di annullare le domande basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente o in altri casi specifici.

Il Regolamento in esame fornisce, inoltre, alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande per l'autorizzazione per l'uso di un **documento di trasporto elettronico**. Sono stati introdotti, inoltre, nuovi codici relativi alla composizione e alle caratteristiche dei componenti/ingredienti delle merci, allo **scambio standardizzato di informazioni** (INF), al materiale fornito dal richiedente sulla base del quale è stata rilasciata la **decisione IVO** (informazione vincolante sull'origine), come le immagini, la data della domanda, la data di fine periodo di uso esteso, il motivo dell'eventuale invalidamento, il numero di registrazione della domanda e il tipo di operazione.

Gli aggiornamenti sui requisiti in materia di dati oggetto del regolamento in esame sono applicabili in diverse fasi, ossia a partire dal 3 marzo 2024 (fase 0), dall'11 marzo 2024 (fase 1), dal 13 marzo 2024 (fase 2) e dal 1° dicembre 2026 (fase 3).

## I formati e i codici dei requisiti comuni: le novità del regolamento n. 250/2024

Il Reg. UE 250/2024 ha introdotto, invece, nuovi codici per le domande e decisioni doganali, modificando il Reg. di esecuzione UE 2447/2015.

Più nello specifico, sono stati introdotti nuovi codici che richiamano il SA (**Sistema Armonizzato**), il codice NC (**Nomenclatura Combinata**) e il codice TARIC (**Tariffa Integrata Comunitaria**). Tra i dati rilevanti ai sensi della normativa doganale, occorre segnalare anche quelli relativi al rappresentante doganale, al proprietario delle merci, al luogo in cui sono tenuti i registri contabili, al primo luogo di trasformazione o utilizzazione, nonché eventuali decisioni, quali Informazioni vincolanti, che abbiano ad oggetto la merce oggetto di importazione.

**Fonte:** Reg. UE 250/2024

Reg. UE 249/2024

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.